



MOZIONE CONGRESSUALE DELLA CAMERA PENALE DI MILANO

PREMESSO CHE

la Camera Penale di Milano, e con essa l'U.C.P.I., si è da sempre battuta per l'introduzione nel nostro codice penale del reato di tortura, inteso non tanto e non solo come aggravante di altre ipotesi delittuose, bensì come reato proprio così da rendere effettiva la tutela dei cittadini, siano detenuti o meno, di fronte a violenze ingiustificate e ingiustificabili vieppiù se poste in essere da chi, servitore dello Stato e delle istituzioni, ha piuttosto un obbligo di tutela non meno che di vigilanza su costoro;

CONSIDERATO CHE

la previsione costituzionale (art. 13) del divieto di utilizzare violenza fisica o morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà deve essere necessariamente letta in combinato disposto con la finalità rieducativa della pena (art. 27 Cost.);

il divieto dell'uso della tortura è esplicitamente contenuto sia nella Convenzione delle Nazioni Unite del 10 dicembre 1984, entrata in vigore il 27 giugno 1987 ed alla quale l'Italia ha aderito, sia nella Convenzione Europea per la Prevenzione della Tortura e delle Pene o Trattamenti Crudeli, Inumani e Degradanti, del 26 novembre 1987, entrata in vigore il 1° febbraio 1989 e ratificata dal nostro Paese;

altresì RILEVATO CHE

- i maggiori Stati europei hanno già introdotto nel proprio ordinamento il reato di tortura. In particolare: in Francia, la tortura e gli atti di barbarie sono disciplinati dagli artt. 222-1 – 222-6-3 del codice penale; in Spagna, il divieto di tortura è sancito in primo luogo dall'art. 15 della Costituzione, mentre le disposizioni in dettaglio sono previste agli artt. 173 – 177 del codice penale; in Germania, il divieto dell'uso della tortura discende dall'adesione alle Convenzioni Internazionali, dalla Costituzione e da altre norme di legge (artt. 1 e 104 della Legge Fondamentale; artt. 240 e 343 del codice penale; art. 136a del codice di procedura penale); nel Regno Unito, infine, il reato di tortura è previsto dagli artt. 134 e 135 del Criminal Justice Act 1988 e dallo Human Rights Act 1998;

RITENUTO CHE

- nel maggio del 2017 il Senato della Repubblica ha approvato la proposta di legge n. 2168 (già votata dalla Camera di Deputati) con modifiche impattanti sugli elementi costitutivi di

Luigi Tunesco



(Zizza Pankov)



CAMERA PENALE
SAVONA

CAMERA PENALE DI GENOVA
E MONTEPULCIANO


CAMERA PENALE
DI BRINDISI

CAMERA PENALE
BUSTO ARSIZIO

CAMERA PENALE VICENTINA



C.P. COMO e LCO



CAMERA PENALE DI SONDRIO

Alessandra

CAMERA PENALE FERRARESE

Francesca

CAMERA PENALE TERNI

Antonio

CAMERA PENALE BARI



CAMERA PENALE DI MILANO
GIAN DOMENICO PISAPIA



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

fattispecie, deprivando il delitto della connotazione di reato proprio, di talché la qualifica di pubblico ufficiale residua ora quale mera circostanza aggravante; l'introduzione della reiterazione delle condotte per la integrazione del reato, con la diretta conseguenza di vedere consentiti singoli episodi di violenza purché non reiterati dagli stessi soggetti (evidentemente da altri singolarmente sì); nonché la previsione delle torture psicologiche solo laddove sia allegata prova del danno psichico;

- la Legge così modificata è tornata alla Camera;
- nonostante molteplici iniziative di protesta, poste in essere da U.C.P.I. e dalla Camera Penale di Milano sia a livello nazionale che locale, la Camera dei Deputati il 5 luglio 2017 ha approvato definitivamente il testo già licenziato dal Senato;

VALUTATO CHE

- tale Legge tradisce lo spirito della Convenzione dell'ONU del 1984 nonché la Convenzione europea del 1987 e mette in serio pericolo diritti inviolabili dei cittadini;
- le Convenzioni richiamate sono state tutte sottoscritte dall'Italia e perciò le previsioni, in esse contenute, costituiscono diritto cogente.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto

SI CHIEDE

alla Giunta dell'Unione che promuova e/o stimoli la proposizione di questioni di costituzionalità dell'art. 613 bis c.p. per contrasto con l'art. 117 c. 1 della Costituzione come novellato dalla Legge costituzionale n. 3/2001, o comunque adotti tutte le iniziative necessarie volte all'adeguamento, nel nostro ordinamento, del reato di tortura secondo i canoni convenzionali.

Roma 7 ottobre 2017

CAMERA PENALE DI MILANO

Gian Domenico Pisapia

Severino Allegretti CP PADOVA

Amamoris (Manni) CP Venezia

Paolo Della Porta CP VENEZIA

Federico Ugo Boni CP VERONA
CFEDERICO (UGO BONI)

Howard CP MONZA

~~Paolo Della Porta~~ CP NAPOLI
CP ROMA

Frank Ellis CP. RECPIO CUSBERG

Howard Boni CP PAVIA

Al Cle. (CP BRESCIA) CP CONCORDIA ORIENTALE

Jerry CP PAVIA

Mario Tili CP Camera Penale Nuovo

~~Paolo Della Porta~~ CAMERA PENALE DELLA SPIGA

~~Paolo Della Porta~~ CAMERA PENALE DE NOVARA

~~Paolo Della Porta~~ CAMERA PENALE DI PISA CASARSA

~~Paolo Della Porta~~ CP. LATINA

J. Claudino CP. Bologna

Gi B CP. TRENTO

Paolo Della Porta CAMERA PENALE di PISA

Paolo Della Porta CAMERA PENALE di Colofener